

Gli studi di settore dopo le modifiche della manovra Monti



Numero : ----- 2012

Gruppo : STUDI DI SETTORE

Oggetto : GLI STUDI DI SETTORE DOPO LA MANOVRA MONTI

Norme e prassi : ART. 10, COMMI DA 9 A 13 DEL DL 201/2011 CONV. IN LEGGE 214/2011.

Sintesi

Con il cd "decreto Monti" (DL 201/2011 conv. L. 214/2011) il legislatore modifica il cd. "premio di congruità", abrogando la precedente versione e disponendo che, **a partire dal periodo d'imposta 2011, nei confronti dei contribuenti che hanno compilato fedelmente lo studio di settore** e che risultano **congrui** (anche per adeguamento) e **coerenti si applicano** le seguenti **agevolazioni** in termini di accertamento:

- ◆ **non è applicabile l'accertamento basato su presunzioni semplici;**
- ◆ **il redditometro è applicabile per scostamenti superiori ad almeno 1/3 del reddito dichiarato;**
- ◆ **sono ridotti di un anno i termini di decadenza.**

Gli argomenti

1. PREMESSA
2. STUDI DI SETTORE : REGOLE ANTE DL SALVA ITALIA
3. STUDI DI SETTORE: NOVITÀ DAL DL SALVA ITALIA
4. PREMIO DI CONGRUITÀ
5. IL PIANO DI CONTROLLI
6. AMBITO DI APPLICAZIONE
7. DECORRENZA
8. CHIARIMENTI DA TELEFISCO 2012
9. TABELLA RIEPILOGATIVA

Premessa

L'art. 10 del DL 201/2011, nell'introdurre uno speciale regime premiale per i contribuenti che decidono di adottare comportamenti trasparenti nei confronti del Fisco, prevede particolari **benefici**, in caso di verifiche "fiscali", anche per i **contribuenti soggetti all'accertamento in base agli studi di settore, che risultano congrui e coerenti** alle risultanze di Gerico.

Viene, inoltre, varato un **sistema di controlli più stringente** nei confronti dei **soggetti che non risultano congrui** alle risultanze degli studi di settore, ed **abrogata la disciplina del cd "premio di congruità"**.

Studi di settore: regole ante DL salva Italia

Come noto, il legislatore nell'ultimo anno è intervenuto in modo pressante sui contribuenti, al fine di dissuaderli da comportamenti illeciti specie in materia di studi di settore.

In particolare:

- ◆ **con la cd manovra correttiva** (DL 98/2011 conv. in L.111/2011) viene:
 - ✓ **inasprito il potere sanzionatorio dell'Amministrazione finanziaria.** A tal proposito si fa notare che:

FATTISPECIE	SANZIONE
OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO STUDI	La sanzione si applica secondo alla misura massima prevista dall'art. 8 co. 1 del DLgs 471/97 pari ad €. 2.065 a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> ◆ la presentazione della comunicazione sia dovuta; ◆ il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di invito dalle Entrate.
DICHIARAZIONE INFEDELE	In caso di contemporanea: <ul style="list-style-type: none"> ◆ omessa presentazione del modello studi; ◆ infedele dichiarazione presentata ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA; la misura delle sanzioni previste è elevata del 50% (quindi da un minimo del 150% ad un massimo del 300%). Tale disposizione non trova applicazione se il maggior reddito d'impresa (oppure IVA, IRAP) accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non risulti superiori al 10% dell'importo dichiarato.

- ✓ **ampliata la possibilità di procedere ad accertamento induttivi.** Si prevede che l'Amministrazione finanziaria può procedere nel caso in



cui:

- o venga rilevata **omessa/infedele indicazione dei dati** previsti nel modello degli studi di settore;
- o vengano indicate **cause di inapplicabilità o di esclusione** dagli studi di settore **insussistenti**.

Condizione necessaria per procedere è che siano irrogabili le sanzioni di cui al DLgs 471/97 (ovvero, sanzioni per infedele dichiarazione maggiorate del 10% rispetto alle ordinarie, qualora il maggior reddito accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente).

- ✓ Infine, con la "Manovra correttiva" viene **abrogato l'obbligo, in capo all'ufficio** che intenda in ogni caso procedere all'emissione dell'avviso di accertamento (nonostante la congruità allo studio), **di motivare le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le risultanze dello studio di settore**, in quanto inadeguato ad una corretta stima del volume di ricavi o compensi ascrivibili al contribuente;
- ◆ **con la cd manovra di ferragosto** (DL. 138/2011, conv. in L. 148/2011) viene **introdotto un'ulteriore condizione per poter beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti presuntivi**.

Infatti, **nella sua versione originaria**, l'art. 10 co. 4-bis della L. 146/98 **stabiliva che le rettifiche sulla base di presunzioni semplici** (di cui all'art. 39, DPR 600/73 e all'art. 54, DPR 633/72) **erano inibite nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti** agli studi di settore (anche se per effetto dell'adeguamento) **qualora l'ammontare delle attività non dichiarate fosse, fino ad massimo di €. 50.000, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati**. Tale disposizione non era applicabile ai modelli di studi di settore con dati non corretti tali da rendere applicabili le sanzioni per infedele dichiarazione, "maggiorate" del 10% in caso di irregolarità nel modello stesso o con l'indicazione di cause di esclusione o d'inapplicabilità non sussistenti.

Per effetto del DL 138/2011 il legislatore ha modificato la norma di esonero, aggiungendo un'ulteriore condizione per l'esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti. Fermo restando i limiti di ricavi/compensi accertati, **gli accertamenti risultano preclusi a condizione che i contribuenti risultino congrui anche per il periodo d'imposta precedente quello oggetto di accertamento**.

Studi di settore: novità dal DL salva Italia

Come noto, l'art. 10 comma 9 del DL 201/2011 (conv. in L. 214/2011) ha apportato una serie di **novità per i contribuenti che dichiarano**, anche per effetto dell'adeguamento, **ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi**.

In particolare, per tali soggetti:



- ◆ sono **preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** (di cui all'art 39, DPR 600/73 e all' art. 54, DPR 633/72);
- ◆ sono **ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento** (art. 43 co. 1, DPR 600/73). In tal caso, la notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire, a pena di decadenza, **entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** (in luogo del quarto anno). Inoltre, tale riduzione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia (art. 331 cpp) per uno dei reati penali previsti dal DLgs 74/2000;
- ◆ **redditometro**: l'accertamento sintetico del reddito (art. 38, DPR 600/1973) è **utilizzabile solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3** (e non 1/5, ovvero 20%) **quello dichiarato**. In pratica si assiste ad un innalzamento della franchigia prevista dal 20 al 33%.

Art. 10 c.9, DL 201/2011: *“Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi:*

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ...;

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento ...; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.”

Tali disposizioni si applicano a condizione che il contribuente (art. 10 c.10, DL 201/2011):


- ◆ **abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione** dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, **indicando fedelmente tutti i dati previsti**;
- ◆ sulla base di dati indicati, **risulti coerente** con gli indicatori previsti dal decreto di approvazione dello studio applicabile.



In pratica, i contribuenti congrui e coerenti potranno essere assoggettati solo ad accertamenti di tipo analitico documentale o



eventualmente, di tipo induttivo puro (al verificarsi una delle specifiche condizioni previste dal comma 2 dell'art. 39 del DPR 600/73) da parte dell'amministrazione finanziaria.



Premio di congruità

A fronte di tali nuove misure, è stato **abolito il cd "premio di congruità"** (art. 10 c. 4-bis e art. 10-ter della L.146/98), ovvero le disposizioni che stabilivano, in caso di congruità allo studio di settore o di adesione all'invito a comparire:

- ◆ l'**esonero dagli accertamenti basati su presunzioni semplici**;
- ◆ **a condizione che l'ammontare delle attività non dichiarate fosse, fino ad un massimo di €. 50.000, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati o definiti.**

Tale premio di congruità continua a trovare applicazione solo per le attività di accertamento relative alle annualità antecedenti al 2011 mentre **risulta abrogato a decorrere dal periodo d'imposta 2012.**

Non è più operativa nemmeno la disposizione che impone la congruità per almeno due periodi d'imposta successivi.

Pertanto, se prima gli accertamenti analitico-presuntivi sui contribuenti congrui e coerenti erano inibiti fino a determinati limiti (€50.000 di maggiori ricavi con l'ulteriore limite del 40%) e subordinati alla condizione di congruità e coerenza "perdurante" (ovvero per 2 anni consecutivi), con le novità introdotte dal DL 201/2011 il blocco è assoluto e opera sulla singola annualità.

Il piano di controlli

Il comma 11, dell'art. 10, del cd DL Salva Italia, prevede **controlli più rigidi per i contribuenti** soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore **che risultano:**

- ◆ **non congrui:** l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza vareranno piani di controllo articolati su tutto il territorio e basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che tengano anche conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria (



art. 7 co. 6, DPR 605/73);

- ◆ **non congrui e non coerenti:** saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori riconosciuti agli uffici per le indagini finanziarie (art. 32, co. 1, n. 6-bis e 7, e art. 51, co. 2, del DPR 633/72).

Art. 10 c.11, DL 201/2011: *“Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di **specifici piani di controllo**, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e **basati su specifiche analisi del rischio di evasione** che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.*

Ambito di applicazione

Resta in **dubbio** la **platea dei soggetti interessati dalle nuove regole**.

Con l'art.10 del DL 201/11 il legislatore si è occupato nello specifico del regime opzionale (cd “trasparenza”) per i soggetti Irpef che, in presenza di determinate caratteristiche, sceglieranno il tutoraggio del Fisco nell'ambito di alcuni adempimenti fiscali. Tale disposizione ha riguardato anche le nuove regole per gli studi di settore.

Ci si chiede, allora, se tali regole in tema di studi di settore abbiano una portata generale (ovvero riguardano tutti i contribuenti soggetti agli studi) **o se, invece, siano mirate a coloro che opteranno per il regime premiale della trasparenza**.

Al riguardo, alcuni autori della stampa specializzata fanno notare che le nuove disposizioni in tema di studi di settore possono trovare applicazione già a partire dal 2011 mentre il nuovo regime opzionale solo dal 2013, ciò farebbe propendere per la tesi della portata applicativa generale. Confermerebbe la portata generale delle nuove norme anche la



contestuale abrogazione del cd premio di congruità (art. 10 c. 4-bis e art. 10-ter della L.146/98).

Inoltre, al comma 12 dell'art.10 del DL 201/2011 il legislatore afferma che:

Art. 10 c.12 , DL 201/2011: *“con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione”.*



Si attendono, dunque, **specifici chiarimenti** delle Entrate riguardo i **termini di accesso ai bonus previsti per i contribuenti congrui e coerenti**.

Decorrenza

Le nuove disposizioni saranno operative già a partire dalle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. In pratica **la norma troverà applicazione già in Unico 2012**.

Mentre, per le annualità precedenti al 2011 (fino al periodo d'imposta 2010), continuano ad applicarsi le precedenti “franchigie” da accertamento (cioè quelle previste dall' art. 10 c. 4-bis e art. 10-ter della L.146/98).

Chiarimenti da Telefisco 2012

In occasione del consueto appuntamento **di Telefisco 2012**, l'Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni **chiarimenti** in merito alla disposizione che esonera dagli accertamenti presuntivi i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore, a seguito delle modifiche operate dal DL 138/2011, e dell'abrogazione ad opera del DL 201/2011.

In particolare, i funzionari delle entrate hanno ritenuto che **le disposizioni del DL 98/2011** (che subordina la norma premiale alla congruità dei ricavi al periodo d'imposta oggetto di accertamento ed a quello precedente) assumono natura procedimentale, e pertanto **risultano applicabili retroattivamente anche periodi d'imposta precedenti la sua introduzione**, ovvero alle annualità ancora accertabili fino al 2010.

Ciò è dovuto all'abrogazione della norma di esonero disposta dal cd DL salva Italia, che assume operatività a partire dalle dichiarazioni relative all'annualità 2011 e successive.

In pratica, per i periodi d'imposta precedenti il 2010, l'Amministrazione finanziaria considererà esclusi dagli accertamenti presuntivi, in presenza di tutti i requisiti necessari, soltanto i soggetti che risulteranno congrui per il periodo oggetto di controllo e per quello precedente.

**Tabella
riepilogativa**



INTERVENTO		NOVITÀ	DECORRENZA
SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE (D.L. 98/2011)	SANZIONE MINIMA	2.065,83	DICHIARAZIONI PRESENTATE DAL 6/07/2011
	SE ASSOCIATO A INFEDELE DICHIARAZIONE IVA E/O REDDITI	RADDOPPIO SANZIONE (min 150% max 300%) SE REDDITO ACCERTABILE >10% DEL REDDITO DICHIARATO	
ACCERTAMENTO (D.L. 98/2011)	OMESSA PRESENTAZIONE	ACCERTAMENTO INDUTTIVO SE REDDITO ACCERTABILE >10% DEL REDDITO DICHIARATO (SANZIONE MAGGIORATA DEL 10%)	PERIODO D'IMPOSTA 2011
	INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INAPPLICABILITÀ		
	"TAROCCAMENTO" DATI (CONTABILI /EXTRACONTABILI)		
PREMIO CONGRUITÀ (D.L. 201/2011)	SOGGETTI CONGRUI (ANCHE PER ADEGUAMENTO STUDI) E COERENTI	ACCERTAMENTI BASATI SU PRESUNZIONI SEMPLICI: PRECLUSIONE ◆ RIDUZIONE DI 1 ANNO TERMINI DI DECADENZA ◆ REDDITOMETRO: SCOSTAMENTI > 1/3 REDDITO DICHIARATO	PERIODO D'IMPOSTA 2011
	SOGGETTI CONGRUI (ANCHE PER ADEGUAMENTO STUDI)		